

Diffondilo tramite intranet ed affiggilo in bacheca

OTTOBRE 2009 - *formato elettronico*

il foglio

CGIL Bergamo

dei lavoratori della Funzione Pubblica

Questo numero è diffuso solo in formato elettronico

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre scorso è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo Brunetta, di attuazione della legge 15 del 2009. Le modifiche apportate al testo iniziale, pur di qualche rilievo, non modificano l'impianto del decreto che rimane costoso, centralista, di forte attacco alla contrattazione ed ai pubblici dipendenti. Il decreto più che avvicinarci al privato rilegifica parte del rapporto di lavoro e rappresenta un ritorno ad un lontano passato.

Sommario:

SANITA' PRIVATA UNA SITUAZIONE ORMAI INTOLLERABILE	pag. 2
EE.LL.: SPESA DEL PERSONALE E INCREMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE PREVISTE NEL NUOVO CCNL	pag. 6
FINALMENTE SI VOTA PER IL RINNOVO DELLE RSU ANCHE NELLE FONDAZIONI EX IPAB	pag. 10
ABM2: FORSE AVEVAMO RAGIONE	pag. 11
NEI CENTRI PER L'IMPIEGO PRECARI A SOSTEGNO DELL'ESERCITO DI CASSAINTEGRATI	pag. 16
... A PROPOSITO DI CENTRI PER L'IMPIEGO E SERVIZIO LAVORO	pag. 17
EE.LL. : ORGANISMI PARTECIPATI E SPESE DEL PERSONALE IN CASO DI "REINTERNALIZZAZIONE" DEI SERVIZI	pag. 18

SANITA' PRIVATA UNA SITUAZIONE ORMAI INTOLLERABILE

E' stato nuovamente dichiarato lo stato d'agitazione in sanità privata, con lavoratori che da **oltre quattro anni aspettano il rinnovo del contratto nazionale**, una vicenda infinita che si spera trovi presto una soluzione. Riportiamo di seguito la lettera inviata a Confindustria da CGIL, CISL e UIL di Bergamo lo scorso 9 ottobre ed il volantino di preparazione ed invito alla partecipazione al **presidio che si terrà il 16 ottobre p.v. dalle 15,00 alle 18,00 in piazza Matteotti davanti alla sede del comune di Bergamo.**

Intanto con soddisfazione diamo la notizia della firma **del Pre-contratto nazionale siglato tra la direzione della Clinica Castelli e la RSU (tutta CGIL)**, che prevede incrementi tabellari in linea con quelli della sanità pubblica e rappresenta una rottura significativa del fronte datoriale AIOP.

Anche in questo caso riportiamo il testo del Pre-accordo.

Luisa Carminati

CGIL

CISL

UIL

Bergamo, 09/10/2009

Alla cortese attenzione
del Dott. Venturini
Confindustria
Bergamo

Oggetto: vertenza sanità privata AIOP

Le scriventi organizzazioni sindacali, visto il rifiuto dell'Associazione Nazionale al rinnovo contrattuale scaduto ormai da 46 mesi, hanno nei giorni scorsi chiesto alle aziende della Sanità Privata di Bergamo aderenti ad AIOP, la sottoscrizione, in sede aziendale di un pre-contratto nazionale valido sino alla definitiva sottoscrizione del CCNL.

L'iniziativa, attiva su tutto il territorio nazionale e tesa a verificare se la dura opposizione di AIOP nazionale alla firma del CCNL sia condivisa anche dalle aziende, ha già ottenuto risposte positive in altre regioni a dimostrazione che i datori di lavoro locali, nonostante la decisione di AIOP nazionale, vogliono ridare dignità ai propri dipendenti.

Considerata assenza di qualsiasi risposta a livello locale Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, hanno proclamato lo stato di agitazione del personale ed indetto un presidio il giorno 16/10/2009, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in piazza Matteotti 27.

Il contratto della sanità privata AIOP, settore che in provincia di Bergamo eroga una cospicua parte dei servizi sanitari in regime di accreditamento o convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, **rimane probabilmente l'unico contratto non rinnovato in Italia**, ma conquista anche un altro primato negativo infatti, è la prima volta che dopo 46 mesi di scadenza contrattuale i datori di lavoro si rifiutano di arrivare alla definizione di un rinnovo contrattuale.

Con la presente, siamo quindi a richiedere alla S.V. un incontro onde ricercare una soluzione congiunta affinché l'associazione AIOP, che aderisce alla Vostra organizzazione, rispetti i diritti costituzionali dei cittadini e dei lavoratori, principi peraltro da sempre riconosciuti e valorizzati dalla Vostra organizzazione.

CGIL
F.to BRESCIANI

CISL
F.to PICCININI

UIL
F.to CICERONE



PRESIDIO SANITA' PRIVATA AIOP BERGAMO

Nel mese di settembre in tutta Italia FP CGIL-CISL FP-UIL FPL hanno chiesto a tutte le aziende della sanità privata aderenti all'associazione AIOP di sottoscrivere, **visto l'assoluto rifiuto** di AIOP nazionale al rinnovo di un contratto **scaduto da 4 anni**, precontratti nazionali economici validi sino alla firma del Contratto Nazionale.

In provincia di Bergamo sono più di 2000 i lavoratori che assicurano prestazioni e servizi sanitari di qualità ed eccellenza con gli stipendi fermi da 4 anni e i datori di lavoro bergamaschi spesso hanno ribadito in questi 4 anni la loro assoluta disponibilità al rinnovo contrattuale, ma che *"purtroppo non dipende da noi....."* Per questo, prendendoli in parola, abbiamo chiesto proprio a loro di sottoscrivere un pre-contratto nazionale in sede aziendale.

Mentre in altre regioni alcuni datori di lavoro hanno sottoscritto, riconoscendo ai loro operatori il merito ed il rispetto che, con la qualità dei servizi e dell'assistenza che prestano ogni giorno, si sono conquistati, dalle aziende della provincia di Bergamo nemmeno una riga di risposta alla richiesta inviata.

Alle aziende bergamasche associate AIOP ricordiamo che, per le prestazioni ed i servizi sanitari che erogano, loro **ricevono** dalla Regione Lombardia **risorse economiche pubbliche rivalutate con il sistema degli accreditamenti** e che per raggiungere gli standard previsti da tali accreditamenti **hanno bisogno della qualità e dell'eccellenza garantite dai loro dipendenti.**

Questi Lavoratori che **garantiscono alle loro aziende il raggiungimento degli obiettivi per l'accreditamento, hanno il diritto a vedersi rinnovare un contratto di lavoro scaduto da 4 anni.**

NON SIAMO INVISIBILI, NE' FIGLI DI UN DIO MINORE,

GARANTIAMO SERVIZI, QUALITA' ED ASSISTENZA

FACCIAMOCI ANCHE SENTIRE

Pre-contratto nazionale relativo al personale non medico dipendente dalla struttura Clinica Castelli S.p.a di Bergamo

Il giorno 14.10.2009 nella sede di Clica Castelli S.p.a., a seguito di incontro tra la delegazione datoriale della struttura, nelle persone di Franco Salvioni e Giuseppe Cominetti e la delegazione sindacale RSU, nelle persone di Placa, Peracchi, Longhi e Beretta è stato sottoscritto il presente PRECONTRATTO nazionale, per il rinnovo del CCNL 2006/2009 - biennio economico 2006/2007.

Valori tabellari

I nuovi valori economici sono indicati nella tabella "A" di seguito riportata.

La decorrenza dell'incremento mensile a regime viene convenuta al 1° Gennaio 2008. Gli incrementi saranno corrisposti con la retribuzione del mese successivo a quello della data di sottoscrizione del presente accordo.

La tabella "A", che è parte integrante del presente accordo, indica i nuovi valori economici per categoria, le quantità dell'una tantum **per** il biennio 2006-2007, ed il valore degli arretrati per l'anno 2008 e 2009.

Le decorrenze di corresponsione dell'una tantum 2006-2007, degli arretrati 2008 e 2009 sono stabilite come dall'allegata tabella B, entro il **termine ultimo di luglio 2010**.

Anni 2006,2007,2008 e 2009

Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007 saranno riconosciuti - a titolo di saldo omnicomprensivo - gli importi una tantum 2006 e una tantum 2007, riportati nella tabella **A**, da erogare in misura proporzionale al periodo di servizio prestato nei termini di maturazione mensile dei ratei di tredicesima.

Tale erogazione riguarderà anche il personale cessato dal servizio per collocamento a riposo nel corso del biennio 2006 - 2007, relativamente alla quota parte spettante per il servizio prestato.

Gli importi degli arretrati degli anni 2008 e 2009 saranno corrisposti, per il periodo lavorato, a tutto il personale in servizio alla data di sottoscrizione del **pre-contratto** ed, in proporzione al servizio prestato, ai personale che ha cessato il rapporto di lavoro per collocamento a riposo o che ha interrotto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2008 e del 2009 fino all'atto della firma del presente **pre-contratto**.

Il presente **pre-contratto** rimane in vigore fino alla firma del CCNL 2006-2007 a livello nazionale, quale unico testo contrattuale valido e da applicare in tutte le strutture del territorio nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto

RSU

Direzione Generale
Clinica castelli Spa

Seguono firme

Seguono firme

**Segretario Generale
FP-CGIL Carlo Podda**

**Segretario Generale
CISL-FP-CGIL Giovanni Faverin**

**Segretario Generale
UIL-FPIL Giovanni Torluccio**

EE.LL. : SPESA DEL PERSONALE E INCREMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE PREVISTE NEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO

L'art. 4 del CCNL del 31.7.2009 del comparto regioni – autonomie locali prevede risorse aggiuntive di natura variabile da destinare alla contrattazione integrativa **per il solo anno 2009:**

- nel limite **dell'1%** del monte salari riferito ai dati del consuntivo 2007 con esclusione della quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti **non sia superiore al 38%**;
- nel limite **dell'1,5%** dello stesso monte salari nel caso in cui il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti **non sia superiore al 31%**.

Alcuni recenti commenti relativi a questa parte del contratto nazionale di lavoro sostengono la possibilità d'integrare il fondo per le risorse decentrate solo nel caso in cui le amministrazioni abbiano **rispettato il tetto di spesa del personale**, intendendo per tale tetto il valore assoluto della spesa del personale come definita dal D.L. 112/2008 dell'anno precedente oppure quella del 2004 rispettivamente per gli enti soggetti o meno alle regole del patto di stabilità interno.

Non condividiamo tale impostazione sia perché non corrisponde al dettato normativo sia perché **vanifica completamente la disciplina contrattuale prevista dal citato art. 4 del CCNL del 31.7.2009, rendendola pressoché inutile.**

a) Enti non soggetti al patto di stabilità interno.

Per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno la verifica della ricorrenza delle condizioni per l'integrazione delle risorse decentrate non è particolarmente complicata. Tali enti **possono integrare il fondo delle risorse decentrate nei limiti sopra indicati.**

Infatti le vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale per detti enti sono attualmente contenute nell'art. 1, comma 562 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) in cui è disposto che le stesse spese non possano superare quelle corrispondenti dell'anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP e **con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.**

Quindi le risorse aggiuntive previste nei contratti collettivi nazionali o integrativi **sono da considerarsi escluse ai fini del rispetto del vincolo di spesa del personale**, come è accaduto per CCNL del biennio economico 2006-2007 stipulato l'11 aprile 2008, dopo l'entrata in vigore della finanziaria 2007,

Inoltre le **deroghe** introdotte dalla finanziaria per il 2008 applicabili a condizione che:

- a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di **ente strutturalmente deficitario**, ridotto del 15 per cento;

b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli **enti in condizioni di dissesto**, ridotto del 20 per cento, **se utilizzate dagli enti non hanno alcun rilievo ai fini dell'integrazione delle risorse decentrate previste dal contratto nazionale di lavoro**, considerato che costituiscono una delle condizioni previste dal citato art. 1, comma 562 della finanziaria 2007 proprio per il rispetto del limite della spesa del personale (per inciso è il caso di ricordare che tali deroghe sono state sospese dal D.L. 112/2008 per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno superiori a dieci).

Infine, non esiste, per gli enti in esame, **alcun richiamo al principio di contenimento della spesa** per la contrattazione integrativa derivante dal D.L. 112/2008 considerato che il comma 5 dell'articolo 76 dello stesso decreto, relativo alle "*Spese di personale per gli enti locali e le camere di commercio*", fa riferimento ai soli enti sottoposti al patto di stabilità interno.

b) Enti soggetti al patto di stabilità interno.

Per gli enti soggetti al patto di stabilità interno la verifica della ricorrenza delle condizioni per l'integrazione delle risorse decentrate è sicuramente più complicata. Innanzitutto perché per integrare le risorse decentrate **dell'1%**, calcolato secondo le modalità indicate in precedenza, occorre aver rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007. Inoltre perché questa integrazione possa raggiungere la percentuale **dell'1,5%** è necessario che il rispetto il patto di stabilità si sia verificato anche per il 2008.

Per quanto riguarda, invece, il contenimento **della spesa per il personale** la relativa disciplina è contenuta nell'art.1, comma 557 della finanziaria del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone:

"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale....

Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto."

Dalla lettura combinata della disposizione legislativa e del contratto nazionale di lavoro si desume che **ove ricorrano le condizioni previste nel citato comma 557 dell'art. 1 della finanziaria del 2007, compreso le deroghe, le integrazioni dell'art. 4 dell'ultimo contratto nazionale di lavoro sono applicabili.**

Ciò trova conferma, peraltro, nella stessa relazione illustrativa dell'ipotesi di CCNL della stessa ARAN, laddove proprio in riferimento all'integrazione delle risorse decentrate ed al rispetto del vincolo della spesa del personale si afferma: "E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle vigenti disposizioni legislative concernenti **la facoltà di deroga a tale vincolo, a favore degli Enti che ne sono destinatari e secondo le modalità da queste stabilite**".

Diversamente argomentando si giungerebbe alla conclusione che la disciplina dell'art. 4 del CCNL del 31.7.2009 **è pressoché inapplicabile** e che una delle parti, l'ARAN, nella sottoscrizione del testo contrattuale non ha agito **né correttamente, né in buona fede**, per non parlare poi del Comitato di settore.

In merito alle spese del personale, peraltro, occorre ricordare che per l'anno 2009 non risulta alcuna norma legislativa che disponga la **neutralizzazione degli incrementi contrattuali** sia ai fini del rispetto del limite di spesa per il personale, che dei vincoli imposti dalle regole del patto di stabilità.

Se la lettura della disciplina vigente fosse quella di qualche "interprete" si giungerebbe alla paradossale conclusione che il superamento dei limiti di spesa del personale non solo può verificarsi a causa dell'integrazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, **ma sarebbe avvenuto anche con la corresponsione degli incrementi destinati alla retribuzione fondamentale.**

Ovviamente, però, tutti gli enti hanno corrisposto ai propri dipendenti gli incrementi tabellari previsti, con buona pace del "limite di spesa per il personale".

Quanto al contenimento della spesa del personale negli enti soggetti al patto di stabilità interno di cui al comma 5 dell'articolo 76 del D.L. 112/2008 che prevede che tali enti assicurino "la riduzione **dell'incidenza percentuale** delle spese di personale **rispetto al complesso delle spese correnti**, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa", essa va intesa **quale norma di principio, puntualmente applicabile solo a seguito dell'entrata in vigore del DPCM** previsto dal successivo comma 6, come generalmente sostenuto e recentemente ribadito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto con la deliberazione n. 29 dello scorso aprile.

"Sullo specifico punto, – afferma la Sezione - questa Sezione ha già avuto modo di esprimere il suo più recente avviso (cfr. pareri n. 16/2009/PAR, n. 22/2009/PAR e n.26/2009/PAR) secondo il quale il citato art. 76, comma 5, va considerato come una norma di principio che troverà piena e concreta attuazione con l'emanazione del DPCM di cui al comma successivo con il quale verranno definiti parametri e criteri di virtuosità...

Ritiene, quindi, la Sezione che, ferma restando la immediata operatività del divieto introdotto nel successivo comma 7 dello stesso art. 76, la disposizione in esame si presti ad **una interpretazione meno rigorosa a causa anche della mancanza di parametri "personalizzati"** la cui fissazione si manifesta ancor più necessaria per il grande ritardo con cui sarà adottato il DPCM di attuazione, nelle more della cui emanazione, dovrebbe continuare a trovare applicazione, secondo la tesi più rigorosa, un obbligo immediato di

riduzione di spesa generalizzato, non quantificato, né modellato sulla peculiare situazione di ciascun ente, che **poteva (si noti il termine al passato) trovare giustificazione quale criterio provvisorio in pendenza della sollecita entrata in vigore della disciplina completa e definitiva.**

Alla disposizione di cui trattasi, pertanto, secondo la Sezione, può attribuirsi il valore di norma di principio, che – come detto – troverà piena attuazione con l’emanazione del DPCM e che le Amministrazioni **dovranno comunque tenere prudenzialmente presente e confrontare** (anche in vista della rilevanza che avrà la spesa di personale nel quinquennio precedente) **con le concrete e specifiche esigenze funzionali dell’ente, sempre nel rispetto, comunque, delle altre condizioni poste dall’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006.”**

E’ solo il caso di ricordare il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale posto da comma 7 dell’art. 76 del D.L.112/2008, in attesa dell’emanazione del DPCM, **riguarda tutti gli enti locali in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti e non riguarda gli adeguamenti contrattuali.**

Inoltre, il principio di riduzione della percentuale delle spese del personale sul totale delle spese correnti, assunto letteralmente e visti gli stringenti limiti di spesa imposti dalle regole del patto di stabilità interno **avrebbe anch’esso reso pressoché impossibile la corresponsione degli incrementi destinati alla retribuzione fondamentale dovuti alla sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro.**

Un ultima considerazione riguardante sia gli enti non soggetti al patto di stabilità interno che quelli soggetti allo stesso patto è relativa **alla selettività delle integrazioni al salario accessorio** non certo previste per tutti gli enti, che a maggior ragione testimonia del **grado di responsabilità** espresso in sede di trattativa e di stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte delle organizzazioni sindacali; oltre alle non facili condizioni sopra indicate ai fini dell’integrazione delle risorse decentrate, lo stesso articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 **esclude dall’applicazione di tale possibilità gli Enti Locali dissestati o strutturalmente deficitari**, per i quali non sia intervenuta, ai sensi di legge, l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Considerazione, peraltro, effettuata anche dall’ARAN nella sua relazione illustrativa in cui si sottolinea che la preventiva esclusione degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari consente “di escludere un ambito di applicazione generalizzato della nuova disciplina”.

Ovviamente l’applicazione della disciplina per l’integrazione delle risorse decentrate per l’anno 2009 prevista dal CCNL del 31.7.2009 **non contrasta sulla vigenza e l’applicabilità delle altre fonti di finanziamento** previste dalla vigente contrattazione integrativa, in particolare per ciò che concerne la quantificazione delle risorse variabili in applicazione dell’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004.

12 ottobre 2009-10-10

Per la FP di Bergamo
F.to Gian Marco Brumana

FINALMENTE SI VOTA PER IL RINNOVO DELLE RSU ANCHE NELLE FONDAZIONI EX IPAB

La FP CGIL come noto ha sempre sostenuto l'innegabile valore delle RSU democraticamente elette, quale legittimo terminale sindacale deputate all'esercizio delle corrette relazioni sindacali nei luoghi di lavoro, per questo in occasione dell'imminente rinnovo delle RSU nelle **Ex Ipab** che avverrà nel mese di novembre c.a abbiamo messo in campo tutte le iniziative volte a costruire un percorso unitario riconfermando **la nostra decisione di prevedere in tempi brevi e comunque entro l'anno 2009 il rinnovo delle stesse, anche se fossimo stati da soli.**

La FP CGIL apre la campagna elettorale a sostegno delle nostre candidate/candidati, rimarcando che proprio in questi momenti di grande difficoltà in cui versa tutto il settore socio sanitario assistenziale, che palesa da un lato una cronica diminuzione di risorse economiche e dall'altra un aumento delle competenze assistenziali assegnate che si traducono in un aumento dei carichi di lavoro, queste elezioni risultano essere l'occasione per affermare il valore e la dignità delle lavoratrici/lavoratori interessati.

La FP CGIL con l'auspicio che le lavoratrici/lavoratori condividano il nostro programma elettorale che prevede:

- LA NECESSITA DI APPLICARE UN CONTRATTO UNICO NELLE FONDAZIONI
- IMPEGNO A CONTRASTARE L'ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI PRIMARI ED IN PARTICOLARE QUELLI DEDICATI ALL'ASSISTENZA
- NECESSITA' DI GARANTIRE TURNI DI LAVORO EQUILIBRATI CHE CONSENTANO GIUSTI PERIODI DI RIPOSO
- VALORIZZAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI A PARTIRE DALL'INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI O.S.S.

s'impegnerà affinché nelle giornate individuate (**23-24-25 novembre**) per l'elezione delle RSU vi sia una massiccia partecipazione al voto e vengano scelti i candidati della **lista FP CGIL.**

Per la Funzione Pubblica CGIL
F.to Mario Belotti

ABM2: FORSE AVEVAMO RAGIONE

Scopriamo dalle pagine de “L’Eco di Bergamo” che il Presidente della Provincia, On. Ettore Pirovano starebbe valutando la possibilità di chiudere la società di servizi ABM2 a cui è stata affidata, in luogo della Provincia, **la funzione di centrale di committenza** di diverse opere pubbliche tra cui: il nuovo parcheggio dell’ospedale, la variante di Zogno, la progettazione della variante di Cisano Bergamasco, il nuovo collegamento tra Calusco e Terno D’Isola, la variante da Casirate ad Arzago, quella da Trescore a Entratico e alcuni tratti della Tangenziale Sud.

Alla base della scelta di sciogliere o meno la società ci sarebbe la valutazione dei costi di gestione.

Affidamento della funzione di centrale di committenza perché ABM2 **né effettua alcuna progettazione, né tanto meno provvede all’esecuzione delle opere**, ma molto più semplicemente ha il solo compito di svolgere le attività amministrative per attribuire ad altri tali attività.

A distanza di oltre quattro anni dell’approvazione della convenzione tra la Provincia e la sua controllata delle opere elencate, con esclusione della costruzione del nuovo parcheggio dell’ospedale, non vi è traccia. ABM2 ha, bene che vada, provveduto al semplice affidamento della loro progettazione.

Non ci siamo dimenticati, però, delle **mirabolanti dichiarazioni circa i tempi per la loro realizzazione** che dalle pagine dell’Eco di Bergamo di domenica 7 agosto 2005 l’allora “Consigliere delegato” di ABM2, Luciano Bertoncello evocava, rivendicando per la sua società anche la competenza per dare il via ai lavori della Villa d’Almè-Dalmine. Per fortuna che non è andata così, se non altro sulla Villa d’Almè-Dalmine i lavori sono in corso da tempo.

Ricordiamo, però, che all’epoca la FP-CGIL, unitamente alla Fillea-CGIL, ricorse al Tar ritenendo **illegittimo l’affidamento delle citate funzioni** ad una società privata, anche se interamente controllata dalla Provincia, e che tale ricorso risulta attualmente pendente presso il TAR di Brescia.

Non solo, ricordiamo, che la FP-CGIL, con la RSU della Provincia, ha messo in evidenza con chiarezza le perplessità iniziali e, in seguito, che il **rapporto costi/benefici di ABM2 risultava assolutamente deficitario**, tanto che nel luglio del 2007 la Provincia ha dovuto provvedere a ricapitalizzare la sua società perché il capitale sociale “in conseguenza di perdite” era diminuito di oltre un terzo ed ha concesso alla stessa un cospicuo credito infruttifero.

Ora a distanza di oltre quattro anni pare che il nuovo Presidente della Provincia di Bergamo, sia intenzionato a metter mano a tale situazione, se non altro per verificare **se l'impresa vale la spesa** ... condividiamo, meglio tardi che mai! E comunque seguiremo con attenzione cosa riserva il futuro.

Certo non è una grande consolazione poter dire a distanza di anni che, forse, **avevamo ragione**, ma in tempi in cui la memoria pare essere tanto corta da poter affermare il giorno dopo l'esatto contrario di ciò che si è detto il giorno prima, ci pare utile ricordare cosa, a suo tempo, ognuno ha fatto e scritto, per questo riproduciamo di seguito la lettera che abbiamo inviato il 24 settembre 2007 all'allora Presidente della Provincia Valerio Bettoni senza ottenere alcuna risposta.

Bergamo, 23 Settembre 2009

Per la FP-CGIL
F.to Gian Marco Brumana

Bergamo, 24 settembre 2007

Al Presidente Provincia
Valerio Bettoni

E, p. c. Ai dipendenti della Provincia

Oggetto: le grandi infrastrutture viabilistiche e Abiemmedue

Nell'agosto del 2005 scoprimmo dai giornali che la Provincia aveva provveduto all'affidamento diretto delle "attività di service" a supporto della realizzazione di opere pubbliche nel campo delle infrastrutture viabilistiche ad una società di capitali (la neonata Abiemmedue), società di scopo controllata da ABM.

Nella sua qualità di consigliere delegato della neonata società il dott. Luciano Bertoncetto, in un'intervista rilasciata all'Eco di Bergamo, spiegò che grazie a: "un nucleo duro di 5-6 persone più collaborazioni a progetto", Abiemmedue sarebbe stata in grado in tempi brevi di dare il via alle opere oggetto della convenzione stipulata il primo agosto con la Provincia di Bergamo.

Allora, in riferimento al suo "**zoccolo duro di over 50**", il dott. Bertoncetto ebbe a dire: "vogliamo vedere i curriculum di queste persone? Se lo facciamo capirete perché siamo in grado di **firmare una convenzione oggi e attaccare con i lavori domani**. Qui serve gente

esperta, perché non c'è tempo da perdere: non ne abbiamo.” Significativo, in proposito, era il titolo della lunga intervista all'Eco: “Opere in metà tempo, distribuendo premi”.

Non solo, ma in riferimento all'ampliamento della Dalmine-Villa d'Almè, il consigliere delegato di Abiemmedue, si spingeva oltre e, considerando che l'opera non “è roba nostra”, affermava: “Se tutto andrà in porto c'è una bozza di convenzione per cui Anas passerà l'opera alla Provincia e questa a Abm2. Per essere chiari, se resta in mano all'Anas la Dalmine-Villa d'Almè non si farà mai”.

I cinque, sei super-esperti del dott. Bertoncello, sarebbero stati in grado di svolgere l'attività di 47 dipendenti che la Provincia avrebbe dovuto assumere per lo scopo. Non è dato di sapere come e da dove l'amministratore delegato di Abiemmedue avesse ricavato tale informazione.

Come Lei sa Presidente, allora, la Funzione Pubblica CGIL contestò vivacemente tutta la vicenda, tanto da presentare un ricorso al TAR della Lombardia, ricorso tuttora pendente presso la sezione di Brescia.

Sinteticamente i **motivi del nostro dissenso erano i seguenti:**

1) il futuro di un settore strategico della Provincia, come quello della programmazione e progettazione delle opere viabilistiche veniva messo in discussione a tutto vantaggio di una società privata;

2) c'era il rischio che gli uffici provinciali fossero collocati in una posizione servente nei confronti di Abiemmedue;

3) venivano affidate ad Abiemmedue funzioni pubbliche proprie della Provincia secondo modalità non previste dalla legge, in contrasto, peraltro, con l'art. 19 della legge 109/94 (ora art.33 del D.Lgs 163/06);

4) non si era in presenza dell'affidamento “in house” di un servizio pubblico ex art 113 del D.Lgs 267/00;

5) il “controllo analogo” a quello effettuato sui propri servizi interni, che la Provincia, come qualsiasi altro ente pubblico, doveva poter esercitare su Abiemmedue non era garantito, considerato che quest'ultima era controllata da una società di capitali (ABM) e non direttamente dalla Provincia e che, inoltre, la stessa Abiemmedue era aperta anche alla partecipazione di soci privati.

Allora solo la CGIL di Bergamo, tra le confederazioni sindacali, appoggiò la Funzione Pubblica, Cisl e Uil se la presero con noi perché ostacolavamo lo sviluppo delle infrastrutture viabilistiche provinciali al fine di favorire interessi particolari (quelli dei dipendenti) sulla base di cavilli giuridici.

A due anni di distanza i fatti ci dicono che le uniche opere per cui è stata, quantomeno avviata, la procedura della loro realizzazione sono:

- il parcheggio del nuovo ospedale, che opera viabilistica non è, di cui si prevede (delib. Consiliare n. 57/2007) di espletare entro la fine dell'anno l'aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dell'intervento, la stipulazione del contratto, avvio della progettazione definitiva;

- la variante di Zogno di cui si prevede, sempre entro la fine dell'anno il completamento della progettazione definitiva, il completamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'avvio della procedura di variante urbanistica, il completamento delle procedure di esproprio.

Le altre opere, sono rimaste sulla carta, mancano i finanziamenti.

Ora, con deliberazione consiliare n. 57 del 28.7.2007, la Provincia di Bergamo ha provveduto anche ad acquistare Abiemmedue, dalla sua “holding” ABM, ad approvare il nuovo statuto di Abiemmedue, a modificare in alcune sue parti la convenzione stipulata il 1 agosto 2005.

Aspetto curioso è che le modifiche più significative dello statuto vanno proprio nel senso delle osservazioni mosse a suo tempo dalla FP-CGIL e contenute nel ricorso presentato al giudice amministrativo:

- si acquista Abiemmedue per averne il diretto controllo, senza passare tramite società intermediarie al fine di poter esercitare il “controllo analogo”;
- si elimina la possibilità per soci privati di poter partecipare a capitale sociale di Abiemmedue, requisito richiesto per l’affidamento “in house”;
- non si fa più alcun riferimento all’art. 113 del D.Lgs 267 in quanto non si è in presenza di un affidamento diretto di un servizio pubblico.

Dalla citata deliberazione consiliare del luglio scorso emerge anche che la Provincia acquista il pacchetto azionario di Abiemmedue a poco più della metà del suo valore nominale (che affare qualcuno potrebbe dire, solo che anche ABM è proprietà della Provincia e che il valore patrimoniale di Abiemmedue risulta “un valore patrimoniale presumibile al 31 dicembre 2006...risultante dalle comunicazioni trasmesse da A.B.M. SpA”), ne riduce il capitale ai sensi dell’art. 2446 del cod. civ. (riduzione da effettuarsi quando il capitale sociale “in conseguenza di perdite” è diminuito di oltre un terzo), provvede a ricapitalizzare Abiemmedue sottoscrivendo nuove azioni, concede un credito infruttifero alla stessa società per un importo complessivo di € 3.410.000,00 dando atto che la somma verrà recuperata nella fase di liquidazione dei corrispettivi, ecc., ecc.

Insomma **Abiemmedue è una società in perdita, la Provincia l’acquista, la ricapitalizza e gli concede un credito infruttifero** fino al momento in cui gli dovrà pagare l’avvenuta prestazione, allora recupererà il credito. I pagamenti saranno corrisposti ad Abiemmedue “a piè di lista, a seguito di emissione di regolare fattura, entro e non oltre 90 giorni ...”

Quando presentammo ricorso al Tar evitammo di chiedere l’intervento d’urgenza, per la sospensione dell’esecutività della deliberazione consiliare n. 66 del 12.07.2005, al fine di non lasciare, per il futuro, **alcun alibi ad Abiemmedue** e permetterle, in attesa del giudizio di merito, di operare liberamente. Non volevamo che qualcuno, maliziosamente, potesse dire che era colpa del sindacato CGIL se non si erano realizzate le opere viabilistiche necessarie allo sviluppo della provincia.

Ora, a distanza di due anni, visto come finora si sono svolti i fatti, ci poniamo e le poniamo Presidente, alcune domande:

- era davvero necessario costituire una società di capitali con le caratteristiche di Abiemmedue per raggiungere questi risultati?
- davvero i competenti uffici provinciali, che pure collaborano con Abiemmedue, non erano in grado di effettuare quello che questa società ha realizzato negli ultimi due anni?
- quante assunzioni a tempo indeterminato, ora che, pur con i limiti imposti dall’ultima finanziaria è possibile effettuarne, (non certo le 47 citate dal dott. Bertoncetto) sono state

proposte e programmate dall' Amministrazione provinciale per rafforzare il servizio per la progettazione delle opere pubbliche?

- infine, in nome della trasparenza che, si dice, deve caratterizzare, non solo le pubbliche amministrazioni, ma anche quei soggetti privati a cui vengono affidate pubbliche attività, quanto sono costati in questi due anni il dott. Bertoncetto ed il suo pool di super-esperti over 50? quanti e chi sono questi esperti?

Qualcuno potrebbe dire che è solo politica. In realtà, a giudicare dalla presenza in aula al momento del voto del Consiglio provinciale per l'approvazione della citata deliberazione n. 57 del 28.7.2007, si potrebbe affermare che **la politica locale non ha un grande interesse per la vicenda.**

Per parte nostra, come FP-CGIL, siamo consapevoli di essere un'organizzazione sindacale di categoria, e quindi di limitare il nostro intervento agli aspetti propri di una organizzazione sindacale. Tuttavia se le scelte della politica hanno importanti riflessi, **non solo sui dipendenti attualmente occupati, ma anche sulle prospettive di occupazione futura, se importanti funzioni proprie di una pubblica amministrazione vengono attribuite ad un soggetto privato**, ancorché controllato dalla stessa pubblica amministrazione, allora in quanto portatori di un preciso interesse collettivo e se non altro per coerenza con quanto affermato nel recente "Memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" sottoscritto anche dai rappresentanti degli enti locali oltre che dalle organizzazioni sindacali, **riteniamo di avere, non solo il diritto, ma anche il dovere di fare il possibile perché certe scelte non passino tranquillamente sotto silenzio.**

Saremmo, infine, curiosi di sapere anche quanti dipendenti ha e se ne ha Abiemmedue, che contratto collettivo di lavoro viene loro applicato, quali relazioni sindacali esistono e se esistono al suo interno?

Cordiali saluti

Per la FP-CGIL
Gian Marco Brumana



BERGAMO



BERGAMO

NEI CENTRI PER L'IMPIEGO PRECARI A SOSTEGNO DELL'ESERCITO DEI CASSAINTEGRATI

In una situazione in cui la realtà produttiva ed occupazionale della provincia di Bergamo pare sempre più difficile, tanto che il numero di cassaintegrati, di lavoratori in mobilità, di disoccupati che ricorrono a misure di sostegno ha raggiunto limiti insopportabili per le condizioni di vita di numerose famiglie (solo nel settore metalmeccanico sono oltre 22.000 i lavoratori per i quali sono state attivate le diverse procedure di cassa integrazione ed è di pochi giorni fa l'annuncio di oltre mille esuberanti per il gruppo Tenaris, quasi tutti in provincia di Bergamo) **le migliaia di lavoratori** che, anche solo per esperire le pratiche per ottenere la cassa integrazione in deroga o l'indennità di disoccupazione, si rivolgono ai Centri per l'Impiego della provincia chi trovano?.....**Precari.**

Chi ha perso il lavoro o lo sta perdendo è costretto dalla normativa vigente a dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale per ottenere il diritto al trattamento di sostegno e si reca presso i centri per l'impiego della provincia viene spesso accolto e seguito **da lavoratori per i quali il posto a tempo indeterminato è un sogno coltivato da tempo.**

Infatti non si tratta di precari da poco assunti per far fronte alle particolari esigenze determinate dalla crisi economica, esigenze che, peraltro, non si annunciano di breve durata, **ma precari di lungo corso** con esperienza quasi decennale, precari assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato dalla Provincia, poi prorogati, poi diventati co.co.co., poi di nuovo assunti a tempo determinato nell'Azienda Bergamasca di Formazione, ma che lavorano per uffici della Provincia, di nuovo prorogati.

Per questo pensiamo sia necessario affrontare il nodo dell'organizzazione del Servizio Lavoro e dei Centri per l'Impiego provinciali, non con provvedimenti tampone, ma con soluzioni efficaci e durature in grado di offrire servizi adeguati agli utenti ed un lavoro stabile a chi da anni opera in condizione di perenne precarietà.

Bergamo, 6 Ottobre 2009

Per la FP-CGIL
F.to Gian Marco Brumana

Per la FP-CISL
F.to Mario Gatti

....A PROPOSITO DI CENTRI PER L'IMPIEGO E SERVIZIO LAVORO

Come è ormai risaputo, presso i centri per l'impiego e il servizio lavoro si trova ad operare personale precario (assunto a tempo determinato dall'Azienda Bergamasca di Formazione, ma che di fatto lavora per gli uffici della Provincia).

Questi lavoratori hanno stipulato un contratto a tempo determinato con ABF (ente strumentale della Provincia di Bergamo, dotata di personalità giuridica propria, ma non da considerarsi tra le pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1 comma 2 D.lgs 165/2001) scaduto il 31.12.2008 e successivamente prorogato al 31.12.2009. Poichè non è possibile effettuare più di una proroga (art. 4 D.Lgs 368/2001), l'Azienda Bergamasca di Formazione ha bandito **2 selezioni per titoli ed esami** per ricoprire tali posti (almeno così si spera, visto che nel bando non è presente una quantificazione) richiedendo come requisiti l'aver maturato almeno 2 anni di servizio nell'ultimo quinquennio presso la Provincia di Bergamo e/o presso ABF nell'ambito dei servizi oggetto del bando.

C'è da rilevare che una di queste **selezione per titoli ed esami** è rivolta a personale appartenente alla **categoria B1 (ex quarta qualifica)**. Per accedere a tale categoria non è necessaria una procedura selettiva, come quella descritta in precedenza, ma basta l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. E' buffo constatare che quello che fanno quotidianamente questi operatori, (avviare al lavoro le persone appartenenti alla categoria di cui sopra) **per loro non valga, dovendo essere sottoposti a procedura selettiva sia per titoli che per esami**, (nonostante fossero già risultati idonei allo svolgimento di tali mansioni quando hanno iniziato il loro rapporto con ABF).

Ricordiamo anche che il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo

superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. E' sufficiente che il lavoratore manifesti tale volontà entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso (mentre il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro).

L'Azienda Bergamasca di Formazione a fronte di ciò potrebbe dare stabilità, proprio a quegli specifici lavoratori che da quasi un decennio operano nei centri per l'impiego e nel servizio lavoro, senza ricorrere ad alcuna selezione.

Bergamo, 13 ottobre 2009

Per la FP-CGIL
F.to Alessandro Carolei

EE.LL. : ORGANISMI PARTECIPATI E SPESE DEL PERSONALE IN CASO DI "REINTERNALIZZAZIONE" DEI SERVIZI

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la **delibera 193/2009** si è espressa in merito a quali siano le spese di personale da prendere in considerazione ai fini del rispetto del vincolo posto dall'art. 1, comma 557 della finanziaria 2007 nel caso di **liquidazione di una società *in house*** (società interamente partecipata) e di volontà dell'ente affidatario del servizio di **"reinternalizzare" il servizio tramite gestione diretta.**

Sulla base del principio della tendenziale **unicità dell'amministrazione** per cui è necessario tener conto dei diversi sistemi organizzativi nei quali la pubblica amministrazione si articola, la Corte ha stabilito che nel caso l'ente decida di **porre in liquidazione una società *in house*** nella base di calcolo presa a riferimento per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti relativamente alla spesa del personale **si dovranno computare anche le spese sostenute a tale titolo dalla stessa società.**

A parte la fondamentale questione su cosa si debba intendere oggi, a seguito degli interventi legislativi degli ultimi anni, per pubblica amministrazione, per lo specifico aspetto relativo alla spesa del personale ed ai vincoli che derivano dalla normativa

vigente la deliberazione della Corte dei conti della Lombardia ci pare di grande rilievo. Si riporta di seguito la parte relativa al merito della citata deliberazione.

“Il Presidente della Provincia di Lecco ha posto un quesito inerente la spesa di personale in relazione alla decisione di procedere alla messa in liquidazione ed allo scioglimento della società partecipata Lecco Lavoro s.r.l. ed alla possibilità di **procedere all'assunzione del personale che attualmente opera presso la predetta società nel rispetto “delle normali procedure che regolano l'accesso al pubblico impiego”**.

L'ente si pone il problema della compatibilità delle nuove assunzioni con i limiti all'incremento della spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge finanziaria per il 2007 e con l'art. 76, co. 1 del d.l. n. 112 conv. in l. n. 133 del 2008.

1) In numerose occasioni la Sezione ha affrontato questioni inerenti la spesa di personale degli enti e l'incidenza che può avere sulla stessa la presenza di organismi ai quali partecipa l'ente locale o partecipati da quest'ultimo (Pareri n. 68 del 18 settembre 2008, n. 81 del 22 ottobre 2008 e n. 41 del 24 febbraio 2009).

1.1) In particolare, come ricordato dalla stessa Provincia di Lecco, con il parere n. 99 del 5 dicembre 2008 sono stati posti in rilievo alcuni aspetti chiarendo che a seguito delle più recenti modifiche al sistema della finanza pubblica la base di calcolo relativa alla spesa per il personale sostenuta da ciascun ente locale deve tenere conto dei vari sistemi organizzativi nei quali, ormai, si articola l'amministrazione pubblica. Con la conseguenza che **“sono pertanto da considerarsi sostenute direttamente dall'ente locale le spese di personale iscritte nel bilancio della società pubblica in house, tanto nel caso di partecipazione unica totalitaria, quanto nel caso di compartecipazione plurisoggettiva intercorsa fra vari enti pubblici locali”**.

E' da considerarsi acquisito, in base all'indirizzo espresso da questa Sezione, che ogni ente territoriale, nell'ambito della propria autonomia, non possa esimersi dal considerare che **“lo strumento dell'affidamento di servizi ad enti partecipati non può comunque venire utilizzato per eludere le normative pubblicistiche in tema di finanza pubblica o attività contrattuale che disciplinano l'attività della pubblica amministrazione; in particolare, la disciplina vincolistica in materia di personale deve essere intesa come riferibile non soltanto all'ente stesso, ma anche a tutte le forme di cooperazione interlocale oltre che di esternalizzazione in senso stretto”**.

1.2) La considerazione unitaria del rapporto che lega l'ente territoriale con l'organismo partecipato che opera secondo il meccanismo *in house* ai fini della verifica del rispetto della disciplina vincolistica di finanza pubblica **opera anche nel momento in cui l'amministrazione pubblica decide di riorganizzare l'attività riportando al suo interno lo svolgimento del servizio**.

Come è stato messo in rilievo dalla Sezione **“il criterio della tendenziale unicità dell'amministrazione si espande in tutto il suo vigore anche nelle fasi di recupero della gestione diretta dei servizi pubblici, in precedenza affidati all'esterno tramite organismi variamente partecipati”** (testualmente, il citato parere n. 99, in data 5 dicembre 2008), anche in relazione al disposto dell'art. 76 del d.l. n. 112, conv. in l. n. 133 del 2008 che, con specifico riferimento alla previsione di contenimento della spesa di personale stabilita dall'art. 1, co. 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha specificato che costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione

continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

2) La considerazione unitaria dell'ente territoriale e degli organismi in house ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa per il personale implica necessariamente che le basi di riferimento per i calcoli siano omogenee, nel senso che la **verifica deve essere condotta procedendo alla riclassificazione di questa particolare tipologia di spesa conteggiando nella base di riferimento sia la spesa dell'ente che quella dell'organismo partecipato.**

In questo modo l'ente che intenda procedere ad una riorganizzazione dei servizi erogati procedendo ad una riduzione delle strutture potrà verificare se l'attività che intende porre in essere configuri effettivamente un risparmio.

3) Il legislatore, con la disciplina introdotta a partire dalla legge finanziaria per il 2008, ha inteso indirizzare l'attività di tutti gli enti pubblici e, in particolare, di quelli territoriali verso **il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione delle strutture organizzative** prevedendo espressamente un obbligo di verifica della pertinenza delle partecipazioni societarie con le finalità perseguite dall'ente di riferimento e la dismissione o lo scioglimento di quelle che non rientrano fra i fini istituzionali.

Analogamente, deve ritenersi che ciascun ente sia tenuto a verificare, anche in relazione alle società "pertinenti" se la forma di svolgimento del servizio sia adeguata o se, anche in relazione ai vincoli di operatività che ormai sono pacificamente riconosciuti in relazione agli organismi in house, sia preferibile, anche per ragioni di contenimento dei costi, una gestione diretta del servizio.

4) La verifica sulla funzionalità di svolgimento del servizio e sui costi che l'ente pubblico che si avvale di una società in house sostiene, direttamente od indirettamente, deve tenere conto, come si è detto sopra, **dell'ammontare della spesa di personale, calcolata sommando sia quella diretta che quella di pertinenza dell'organismo partecipato.**

Ciò, ovviamente, deve avvenire sia in relazione agli anni passati nei quali l'organismo in house ha operato svolgendo un'attività di pertinenza del soggetto controllante che in relazione alla spesa che l'ente pubblico sosterrà dopo aver proceduto allo scioglimento della società.

5) In conclusione: ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale e, in particolare, della previsione contenuta nel co. 557 dell'art. 1, della legge finanziaria per il 2006, l'ente pubblico che decida di porre in liquidazione e di sciogliere una società in house nella base di calcolo presa a riferimento **per la determinazione dei limiti spesa futuri deve conteggiare anche la spesa sostenuta negli anni precedenti da quest'ultima in relazione alle attività svolte per conto dell'ente.**”.

Ovviamente per dare luogo alla effettiva “reinternalizzazione” del servizio sarà necessario procedere ad assunzioni di personale tramite l'indizione di prove selettive pubbliche in applicazione della normativa vigente, come chiaramente evidenziato dal parere della stessa Corte dei conti.

Bergamo, 6 ottobre 2009

Per la FP-CGIL
F.to Gian Marco Brumana
